

## **ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**

(art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023)

### **TRA**

La Regione Piemonte, con sede legale in Torino, via Nizza 330, C.F. 80087670016, nella persona di Vittorio Bosser-Peverelli, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Coordinamento per le politiche sul cibo;

### **E**

L'ANCI Piemonte, organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, C.F. 80097160016 con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria 12, rappresentata dal direttore, dott. Marco Orlando, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ANCI Piemonte ed autorizzato alla stipula del presente atto;

### **PREMESSO CHE**

- il tema delle politiche locali del cibo mette al centro un modello che, a partire dal cibo inteso come bene comune, influenza tutta la filiera del cibo stesso, dalla produzione alla gestione dei rifiuti, intervenendo non solo al livello organizzativo e operativo, ma anche dal punto di vista culturale.
- Promuovere un sistema del cibo sostenibile a livello locale significa fornire cibo sano e salutare, ambienti urbani più vivibili, adeguata remunerazione per tutti gli attori della filiera alimentare, sviluppando, al tempo stesso, un'economia locale basata su nuove relazioni fra città e campagna e tra agricoltori e consumatori.

### **CONSIDERATO CHE**

- nonostante l'importanza del tema, si registra ancora una scarsa o parziale conoscenza, anche da parte di amministratori e funzionari dei Comuni del Piemonte, delle potenzialità offerte da questo approccio integrato per lo sviluppo territoriale;
- la salute dei cittadini, le attività produttive, la gestione sostenibile dell'agricoltura e dell'ambiente, il contrasto allo spopolamento, la crescita economica e sociale, l'innovazione e la promozione del patrimonio culturale tradizionale e del territorio, sono tutti aspetti salienti di un quadro complesso ed articolato che ruota intorno al cibo;
- è dunque imprescindibile fornire gli opportuni strumenti di conoscenza agli amministratori e ai funzionari pubblici affinché possano agire per l'implementazione di politiche locali del cibo;

### **ATTESO CHE**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche Amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;
- la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) e l'Atto 17/06/2015 AG 50/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, chiariscono che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  - alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
  - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
  - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici;
- il Codice dei Contratti stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, fra le quali sono ricomprese l'ANCI Piemonte e la Regione Piemonte, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

### **PRECISATO CHE**

- nell'ambito della collaborazione di cui al presente accordo, si prevede di organizzare un percorso formativo di n. 3 giornate in presenza sotto forma di seminario residenziale rivolto ad amministratori pubblici, da realizzarsi sul territorio piemontese nel mese di ottobre 2023 e un percorso formativo in modalità mista della durata complessiva di circa 3 mesi tra l'autunno 2023 e il primo semestre 2024;
- il seminario residenziale è indirizzato ad un massimo di n. 30 amministratori dei comuni piemontesi e che, per esso, è previsto un contributo economico a carico di ogni partecipante pari ad euro 100,00 (Cento) oltre IVA come per legge, a copertura di parte delle spese vive e che tale contributo verrà incassato e contabilizzato da Anci Piemonte;
- il percorso formativo indirizzato ai funzionari dipendenti dei comuni piemontesi verrà invece erogato in forma gratuita, previa iscrizione;

### **PRESO ATTO CHE**

il progetto prevede, quali costi vivi:

- vitto e alloggio per le 3 giornate (a partire dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno) per corsisti e docenti;
- transfer ed eventuali rimborsi spese viaggi (esclusivamente per i docenti che non dispongono di propri mezzi);
- eventuali costi di service tecnico per la registrazione e la diffusione in streaming degli interventi.

e che tali costi saranno sostenuti dai due Enti partecipanti, in termini di compartecipazione alla spesa, sulla base degli accordi che seguono.

- per le ragioni su esposte la Regione Piemonte e ANCI Piemonte, tramite la stesura del seguente accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 7, comma 4, D.lgs. 36/2023, intendono collaborare per realizzare le due iniziative sopra esposte;

Viste le deliberazioni autorizzative alla stipula del presente accordo prese:

- per ANCI Piemonte, dal Comitato Direttivo nella seduta del 30/06/2023 e nella seduta del 25/07/2023;
- per la Regione Piemonte, con Determinazione dirigenziale n. 767/A1716A/2023 del 15/09/2023

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra identificate e generalizzate

### **Si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione da parte di ANCI Piemonte e Regione Piemonte di un percorso di formazione composto da n. 3 giornate in modalità seminariale sul territorio piemontese nel mese di ottobre 2023 e da un percorso formativo in modalità mista nel periodo 2023-2024, inquadrato nell'ambito dell'implementazione del piano triennale sulle politiche locali del cibo della Regione Piemonte.

L'iniziativa segue le finalità descritte nella D.G.R. numero 19 del 20 Febbraio 2023, con particolare riferimento all'Allegato A).

#### **Art. 2 – Obiettivi del percorso formativo**

Il percorso si propone di fornire le adeguate conoscenze agli Amministratori locali e ai Funzionari comunali del territorio piemontese su temi legati alle food policies regionali e nazionali, per favorire l'attuazione delle politiche alimentari in grado di affrontare gli scenari futuri, coinvolgendo tutti gli stakeholder per raggiungere obiettivi fondamentali, come la promozione del rapporto diretto produttori-consumatori, l'educazione alimentare, la lotta agli sprechi, l'orientamento dei consumi, la promozione dei processi partecipativi locali sulle politiche territoriali del cibo, la promozione di diete sostenibili, il riavvicinamento e l'integrazione del contesto urbano con la campagna circostante.

#### **Art. 3 - Contenuti didattici**

Il percorso tratterà prioritariamente i seguenti argomenti:

1. Introduzione alle politiche locali del cibo, opportunità ed esperienze;
2. Il rapporto diretto tra produttore e consumatore. Le filiere corte e le altre forme alternative di commercio;
3. Accesso al cibo sano;
4. Innescare il cambiamento del sistema alimentare. Conoscere e combattere lo spreco alimentare;
5. L'animazione territoriale;
6. Strumenti di finanziamento delle politiche del cibo.

#### **Art. 4 – Obblighi della Regione Piemonte**

La Regione Piemonte si impegna a contribuire alla realizzazione di un percorso di formazione sul territorio piemontese per amministratori locali e funzionari pubblici nel periodo ottobre 2023 - giugno 2024 avente ad oggetto le politiche locali del cibo, compartecipando a una quota parte pari a circa il 50% delle spese, stimate complessivamente in euro 15.000,00, sulla base del prospetto di costi ipotizzati da Anci, agli atti del Settore Coordinamento attività sulle politiche del cibo (prot. n. 25693 del 14/09/2023).

La Regione Piemonte si impegna inoltre a:

- progettare l'intero percorso formativo, articolato in seminario residenziale per amministratori e formazione mista per funzionari;
- gestire e coordinare il percorso, l'organizzazione dei contenuti, il reperimento e i contatti con i docenti, la conduzione delle attività di aula;
- gestire il materiale didattico;
- riconoscere ad ANCI Piemonte un importo pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) esente IVA a titolo di compartecipazione alle spese vive relative a vitto e alloggio per corsisti e docenti per le attività sopra indicate, che saranno analiticamente rendicontate.

#### **Art. 5 - Obblighi di ANCI Piemonte**

ANCI Piemonte si impegna a contribuire alla realizzazione di un percorso di formazione sul territorio piemontese per amministratori locali e funzionari pubblici nel periodo ottobre 2023 - giugno 2024 avente ad oggetto le politiche locali del cibo, mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità, a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad € 15.000,00.

ANCI Piemonte, inoltre, si impegna a garantire l'organizzazione logistica e della ricettività e l'erogazione delle attività formative residenziali, in accordo con Regione Piemonte, e in particolare:

- il reperimento e la contrattualizzazione delle soluzioni di ospitalità alloggiativa e/o alberghiera per i partecipanti, i relatori e lo staff, nonché l'organizzazione dei trasporti laddove necessario;
- la segreteria organizzativa del percorso formativo, la gestione delle iscrizioni e il tutoraggio di aula;
- la registrazione delle lezioni, l'eventuale collegamento in streaming per docenti non in presenza, il service tecnico, l'allestimento della sala conferenze;

- la gestione e liquidazione di eventuali rimborsi spese e supporto logistico ai docenti;
- l'incasso e contabilizzazione delle quote di partecipazione dei corsisti, a copertura di una parte dei costi vivi;
- la comunicazione e diffusione dell'evento tramite comunicati stampa, mailing list, social network e recall diretto.

Al termine del corso, ANCI Piemonte provvederà a tenere agli atti un apposito rendiconto attestante le spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e la gestione del percorso di formazione.

#### **Art. 6 – Modalità di rendicontazione e fase della liquidazione della spesa**

La spesa complessiva pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento) esenti IVA, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute, sarà liquidata da Regione Piemonte in un'unica tranche, a 30 giorni dalla presentazione di nota di debito a cura di Anci Piemonte.

#### **Art. 7 - Durata dell'Accordo**

L'accordo ha validità dalla data della firma per un anno solare e prevede un'eventuale opzione di rinnovo previo accordo tra le parti.

#### **Art. 8 – Recesso**

Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo con un preavviso di 60 giorni: in tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 9 - Elezione di domicilio**

Le Parti, ai fini della presente Convenzione e di ogni e qualsiasi comunicazione a essa relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata, all'altra Parte. In mancanza di tale comunicazione ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, pur se non pervenuta.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione del presente Accordo. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

#### **Art. 11 – Riservatezza**

I dati utilizzati per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione non possono essere comunicati a terzi se non previo consenso scritto delle parti dell'Accordo di Collaborazione e delle eventuali altre amministrazioni e soggetti interessati.

#### **Art. 12 - Osservanza della normativa nazionale e comunitaria**

Le Parti si impegnano a osservare la normativa nazionale e comunitaria che si renda applicabile nell'attuazione della presente Convenzione. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ove necessario nei rapporti tra di loro e con gli enti beneficiari degli interventi insistenti sul presente accordo o da esso derivanti.

#### **Art. 13 - Trattamento dati personali**

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista nel G.D.P.R - Regolamento 2016/679, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

#### **Art.14 - Uso dei Loghi Proprietà intellettuale**

Le Parti si danno reciprocamente atto circa la possibilità di abbinamento delle proprie denominazioni e loghi da utilizzare per le attività di comunicazione agli Enti. I servizi che verranno proposti agli Enti Locali, e la relativa documentazione di progetto, rimarranno di esclusiva proprietà di Regione Piemonte salvo nei casi espressamente individuati da entrambe le Parti.

#### **Art. 15 - Regime fiscale**

Il presente Accordo non è assoggettato a registrazione, come consentito dall'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B, del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 18/09/2023

Per ANCI Piemonte  
Il Direttore  
Marco Orlando

Per la Regione Piemonte  
Il Dirigente Responsabile del Settore  
Vittorio Bosser-Peverelli